

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 24 del Reg. Delib.

N. 6352 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Antecini

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE DEL CHIAMPO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DELLA L.R. 17/2012 E DELLA D.G.R.V. N. 1006/2012.

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di settembre alle ore 19,00 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avvisi di convocazione del Sindaco datati 20/09/2012 prot. 5978 e 24/09/2012 prot. 6045, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 463 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 05/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

Eseguito l'appello risultano:

Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006/2012.

*Il sindaco-presidente legge il punto all'ordine del giorno e illustra la proposta di delibera.
Dopo breve dibattito che chiariscono il senso della convenzione, il sindaco-presidente pone ai voti la delibera.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che la legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del D.L.25/01/2010 n. 2, ha stabilito la soppressione, dall'1/1/2011 delle AATO idriche, prevedendo, inoltre, che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle AATO;

Che con DPCM 25 marzo 2011, il suddetto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2011 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, così come stabilito con D.L. n. 216 del 26 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalle legge n. 14 del 24 febbraio 2012;

Che in ottemperanza della citata legge 42/2010, la Regione Veneto, con Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012, ha attribuito a nuovi enti le funzioni proprie delle attuali AATO idriche, individuando 8 ambiti territoriali ottimali (i cui comprensori coincidono con gli attuali) e i soggetti giuridici cui sono attribuite le funzioni di governo (Consigli di bacino);

Che il Consiglio di Bacino è la forma individuata dalla Regione di cooperazione tra i Comuni per la programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato, e che i Comuni partecipanti a tale forma di associazione sono tenuti a sottoscrivere la convenzione per la cooperazione, previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Consiglio Comunale;

Che la Giunta regionale con deliberazione n. 1006 del 5 giugno 2012 ha dunque approvato lo schema di convenzione sopra citato, che contiene le disposizioni per la costituzione e il funzionamento dei Consigli di Bacino ed è specificamente articolato come segue:

- Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.
- Art. 2 - Enti locali partecipanti.
- Art. 3 - Costituzione del Consiglio di bacino, denominazione, sede, modifica.
- Art. 4 - Durata.
- Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento.
- Art. 6 - Quote di partecipazione.
- Art. 7 - Organi del Consiglio di bacino
- Art. 8 - Composizione e durata dell'assemblea d'ambito.
- Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea d'ambito.
- Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'assemblea d'ambito.
- Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale.
- Art. 12 - Attribuzioni del comitato istituzionale.
- Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato istituzionale.
- Art. 14 - Presidente
- Art. 15 - Direttore.

- Art. 16 - Disposizioni finanziarie.
- Art. 17 - Rinvio.

Che con il medesimo provvedimento si stabilisce che lo schema di convenzione debba essere approvato da una prima assemblea degli enti locali partecipanti all'ATO Valle del Chiampo che viene ivi denominata Conferenza d'ambito, in modo tale da definire ed approvare a maggioranza da parte degli enti locali l'effettivo testo di convenzione che dovrà poi essere a sua volta adottato da ciascuno di essi nei rispettivi Consigli comunali;

Che la Conferenza d'ambito è composta dai sindaci o dagli assessori delegati dei comuni ricadenti nell'ATO, la cui rappresentanza è determinata in ragione della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT; è presieduta dall'attuale Presidente dell'AATO, il quale convoca la Conferenza d'ambito; essa è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà + uno dei componenti sia in termini numerici (almeno 7) che di rappresentanza (almeno 501 quote) e le deliberazioni della Conferenza d'ambito sono adottate col voto favorevole di almeno la metà +1 dei componenti sia in termini numerici (almeno 7) che di rappresentanza (almeno 501 quote);

Che la Conferenza d'ambito, appositamente riunitasi in data 31/07/2012 e in data 28/08/2012, presso il Municipio di Chiampo ha approvato nella seduta di agosto 2012 con la richiesta maggioranza l'allegato schema di convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato Valle del Chiampo;

Vista la L. R. n. 17 del 27/04/2012;

Vista la DGR n. 1006 del 05/06/2012;

Vista la deliberazione della Conferenza d'ambito n. 1 del 28.08.2012;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 04/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica anni 2012, 2013, 2014;

Preso atto che la presenta proposta è stata esaminata nella riunione dei capigruppo consiliari in data 20 settembre 2012;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.P.R. 158 del 27 aprile 1999;
- lo Statuto Comunale;

In conformità dell'esito di apposita votazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata dal Presidente, e che dà il seguente esito:

Presenti: 13;

votanti: 13;

favorevoli: all'unanimità;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato Valle del Chiampo, approvata dalla Conferenza d'ambito con delibera n. 1 del 28/08/2012, che composta di n. 17 articoli si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente dell'AATO Valle del Chiampo per i successivi adempimenti, atteso che l'effettiva sottoscrizione della convenzione dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione della stessa da parte di tutti gli enti locali ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo, da effettuarsi entro il termine ultimo del 17/10/2012;
3. di individuare nel Segretario Generale il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione.

Con separata votazione palese con il seguente esito:

Presenti: 13;

votanti: 13;

favorevoli: all'unanimità

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, data la necessità di trasmettere all'AATO lo schema di convenzione in tempi brevi.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VALLE DEL CHIAMPO

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.

1. Al fine di organizzare e regolare il servizio idrico integrato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., gli enti locali partecipanti di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato Valle del Chiampo convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.
2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:
 - a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali partecipanti;
 - b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
 - c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
 - d) la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;
 - e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni del bacino, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
 - f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.

Art. 2 - Enti locali partecipanti.

1. In conformità all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato operata dalla Regione del Veneto con legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti 13 comuni, di seguito indicati come enti locali partecipanti:

024005 - Altissimo
024008 - Arzignano
024015 - Brendola
024029 - Chiampo
024037 - Crespadoro
024043 - Gambellara
024052 - Lonigo
024060 - Montebello Vicentino
024061 - Montecchio Maggiore
024068 - Montorso Vicentino
024072 - Nogarole Vicentino
024094 - San Pietro Mussolino
024120 - Zermeghedo

Art. 3 - Costituzione del Consiglio di bacino, denominazione, sede, modifica.

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti locali partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", un Consiglio di bacino denominato «**Consiglio di bacino Valle del Chiampo**», avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.
2. Il Consiglio di bacino ha sede ad Arzignano, piazza Libertà 12.

3. In caso di modifica dei confini dell'ambito territoriale ottimale, la presente convenzione potrà essere modificata di conseguenza, con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente.
4. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall'approvazione della medesima conformemente al proprio statuto.
5. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun ente locale partecipante nell'atto di approvazione della medesima.
6. Il segretario dell'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4 - Durata.

1. La presente convenzione ha durata di 10 anni a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza di tale termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.
2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.

Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento.

1. Gli enti locali partecipanti danno atto che l'ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di bacino è il Comune avente il maggior numero di abitanti nell'ambito territoriale ottimale, ed è pertanto individuato nel Comune di Arzignano.

Art. 6 - Quote di partecipazione.

1. Le quote di partecipazione del Consiglio di bacino sono determinate in millesimi in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, risultante dall'ultimo censimento ISTAT rispetto alla popolazione totale dell'ambito, e sono aggiornate dal Comitato Istituzionale entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.
2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

denominazione Comune	quota di rappresentanza in millesimi
Comune di Altissimo	24
Comune di Arzignano	241
Comune di Brendola	65
Comune di Chiampo	127
Comune di Crespadoro	15
Comune di Gambellara	33
Comune di Lonigo	146
Comune di Montebello Vicentino	60
Comune di Montecchio Maggiore	220
Comune di Montorso Vicentino	30
Comune di Nogarole Vicentino	10
Comune di San Pietro Mussolino	16
Comune di Zermeghedo	13
	1000

Art. 7 - Organi del Consiglio di bacino

1. Sono organi del Consiglio di bacino:
 - a) l'assemblea;

- b) il comitato istituzionale;
- c) il presidente;
- d) il direttore;
- e) il revisore dei conti.

Art. 8 - Composizione e durata dell'assemblea d'ambito.

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti locali partecipanti, nella persona del Sindaco, o suo Assessore delegato. La delega non viene conferita per la singola seduta bensì in via continuativa.
2. La rappresentanza degli enti locali partecipanti in seno all'assemblea è determinata ai sensi del dell'articolo 6, comma 1 della presente convenzione.
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea d'ambito.

1. L'assemblea è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di bacino.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali:
 - a) elezione del comitato istituzionale;
 - b) elezione del presidente scelto tra i sindaci degli enti locali partecipanti;
 - c) nomina del direttore;
 - d) nomina del revisore legale dei conti ai sensi della vigente normativa;
 - e) approvazione del regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino nonché per la struttura operativa del medesimo (regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione);
 - f) approvazione della programmazione del servizio idrico integrato;
 - g) approvazione delle modalità organizzative del servizio idrico integrato e affidamento del medesimo al/ai gestori in conformità alla normativa vigente;
 - h) approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale;
 - i) adozione secondo il metodo vigente del piano e dell'articolazione tariffari da approvarsi da parte delle autorità competenti;
 - j) approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;
 - k) proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini dell'ambito territoriale ottimale.
3. L'assemblea non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lett. a) del precedente comma 2 senza che il comitato istituzionale sia stato eletto.

Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'assemblea d'ambito.

1. L'assemblea è validamente convocata:
 - a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici (7) che di rappresentanza (501 quote);
 - b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici (5) che di rappresentanza (334 quote).
2. Le deliberazioni dell'assemblea relative alle lettere f), g), h) e i) dell'articolo 9, comma 2, sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici

che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

3. Le votazioni dell'assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.

4. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.

5. L'assemblea è convocata nella prima seduta dal Sindaco del Comune responsabile del coordinamento; la convocazione è valida nella condizione prevista dal precedente comma 1, lett. a);

6. L'assemblea convocata nella prima seduta elegge il comitato istituzionale ed il presidente del Consiglio di bacino, secondo le modalità indicate agli artt. 11 e 14.;

7. Le procedure per l'elezione del comitato istituzionale e del presidente si concludono entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti.

Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale è composto da tre membri, di cui uno è il presidente del Consiglio di bacino, eletti dall'assemblea fra i suoi componenti.

2. L'elezione dei membri del comitato istituzionale, escluso il presidente per la cui elezione si deve fare riferimento al successivo art. 14, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno 1/4 degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici (4) che di rappresentanza (250 quote). Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.

3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente i nominativi dei candidati alla carica di componente del comitato istituzionale, abbia riportato le maggioranze di cui all'art. 10, comma 2 della presente convenzione, si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

4. Il comitato istituzionale dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero (7) che di rappresentanza (501 quote), e fatta salva comunque l'ulteriore ipotesi prevista al successivo comma 5. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e prorogabili.

5. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8 comporta di diritto la decadenza da componente del comitato istituzionale o del presidente.

6. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato istituzionale o del presidente, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste rispettivamente al precedenti commi 2 e 3 e al successivo art. 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.

7. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal Consiglio di bacino.

8. L'assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia al comitato istituzionale o del presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di

deliberazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno 7 enti locali partecipanti.

Art. 12 - Attribuzioni del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale è l'organo esecutivo del Consiglio di bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato istituzionale l'adozione degli atti inerenti:
 - a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che siano espressamente previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
 - c) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio.
 - d) adozione del bilancio previsionale e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il comitato istituzionale riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea.

Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale è presieduto dal presidente del Consiglio di bacino o, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato istituzionale è necessaria la maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni del comitato istituzionale sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Le sedute del comitato istituzionale non sono pubbliche.

Art. 14 - Presidente.

1. Il presidente del Consiglio di bacino fa parte del comitato istituzionale ed è scelto dall'assemblea tra i suoi componenti, con la procedura di cui al precedente art. 11, comma 3.
2. L'elezione del presidente avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno 1/4 degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici (4) che di rappresentanza (250 quote). Le candidature alla carica di presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.
3. In caso di presentazione di un'unica candidatura, questa dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea elettiva, ossia 7 voti favorevoli e almeno 501 quote. In caso contrario la votazione dovrà essere ripetuta in seconda seduta, da tenersi non oltre otto giorni dalla prima. In tal caso è consentita l'ammissione di nuove candidature da presentarsi entro il terzo giorno antecedente la data della seconda seduta dell'assemblea elettiva.
4. Al presidente sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;
 - b) convoca e presiede l'assemblea e il comitato istituzionale, di cui è membro;
 - c) vigila sull'applicazione della presente convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di bacino;

- d) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché, alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.
 - e) vigila su eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
 - f) è membro del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 *"Disposizioni in materia di risorse idriche"*;
 - g) relaziona all'Assemblea sulle iniziative assunte in sede di Coordinamento dei Consigli di bacino.
1. Il presidente sceglie, tra i membri del comitato istituzionale, il consigliere da lui delegato a svolgere le proprie funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 15 - Direttore.

1. Il direttore è nominato dall'assemblea.
2. Il direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di bacino e in particolare:
- a) assiste gli organi istituzionali del Consiglio di bacino;
 - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea e ne redige i processi verbali;
 - c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
 - d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di bacino;
 - e) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
 - g) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti per il funzionamento del Consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 9, comma 2, lett. e);
 - h) trasmette i provvedimenti degli organi istituzionali, i verbali dell'Assemblea e del Comitato Istituzionale e le determinazioni del direttore agli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino;
 - i) propone all'Assemblea il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
 - j) è membro, con il Presidente, del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 *"Disposizioni in materia di risorse idriche"*.
3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo del Consiglio di bacino.
4. Il direttore del Consiglio di bacino è il dirigente di area della struttura operativa e cura in particolare la redazione e le proposte di approvazione, di modifica e aggiornamento della programmazione del servizio idrico integrato, approva i progetti degli interventi ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici, cura la raccolta di dati e informazioni di settore nonché le relative elaborazioni e l'inoltro degli stessi alle autorità competenti.
5. Il direttore è scelto all'interno dell'elenco predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 *"Disposizioni in materia di risorse idriche"*.
6. Il direttore riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

Art. 16 - Disposizioni finanziarie.

1. Gli enti locali partecipanti assicurano la copertura delle spese residuali di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione qualora i costi di funzionamento del Medesimo non siano integralmente coperti dai proventi tariffari del servizio idrico integrato. A tal fine lo schema di bilancio sarà trasmesso a ciascun Comune partecipante almeno 20 giorni prima dell'adozione dello stesso da parte del Comitato Istituzionale.
2. Le modalità di pagamento degli oneri di funzionamento sono stabilite nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.

3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 17 - Rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni, in quanto applicabili.

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE DEL CHIAMPO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DELLA L.R. 17/2012 E DELLA D.G.R.V. N. 1006/2012.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 20/09/2012

FIRMA

f.to Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Altissimo, li

FIRMA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 24 DEL 26/09/2012